

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per il parere al Governo sulle norme delegate previste
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure
di razionalizzazione della finanza pubblica**

*Giovedì 10 luglio 1997. — Presidenza
del Presidente Salvatore BIASCO.*

La seduta comincia alle 13,30.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro – attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – relatore: Benvenuto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Il senatore Andrea PASTORE, in relazione all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, che novella l'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, osserva, con specifico riferimento alla nozione di valori ed utilità tassabili, che l'esplicita inclusione nella base imponibile anche delle utilità percepite dal lavoratore dipendente comporta un sostanziale aggravio della posizione fiscale e contributiva del lavoratore dipendente. Ritiene inoltre assolutamente inopportuna l'esclusione dalla base imponibile delle erogazioni liberali di modico valore, tali considerando solo quelle di importo non

superiore a lire cinquecentomila. Appare illogica, alla luce di quanto dispone in materia di trasporti collettivi aziendali la lettera d) del comma 2 del novellato articolo 48 del testo unico, la mancata previsione tra le fattispecie di esclusione dalla base imponibile dell'uso gratuito di parcheggi concesso al dipendente in spazi o locali acquisiti dal datore di lavoro a titolo di locazione. Giudica poi negativamente il riferimento al valore « normale » delle utilità che concorrono a formare la base imponibile, criterio che porterà a conseguenze negative per i contribuenti sia sul piano fiscale che su quello contributivo.

Con riferimento al problema dell'indennità di volo e navigazione, rileva che si verrà a determinare un notevole aggravio fiscale per i titolari della stessa, fino ad oggi soggetta a trattamento fiscale solo nella misura del 40 per cento. La natura risarcitoria di tale indennità e la sua possibile assimilazione ad altri tipi di reddito, per i quali nella nuova normativa è previsto un abbattimento del 50 per cento, suggeriscono il mantenimento dell'agevolazione attualmente esistente, fermo restando l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale in misura integrale.

Con riferimento alla disciplina dell'assistenza sanitaria integrativa, l'oratore osserva che la disposizione che limita la deducibilità dei contributi integrativi è del

tutto contraddittoria rispetto all'esigenza di estendere l'assistenza volontaria sanitaria a categorie di cittadini sempre più ampie.

Con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, che modifica alcune disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi da lavoro dipendente, osserva che deve essere rivista la disposizione che esonera dall'obbligo della dichiarazione dei redditi nel caso in cui la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni e le ritenute operate risulti non superiore a ventimila lire, nel senso di elevare il suddetto importo. Rileva infine che la disposizione che modifica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973, estendendo l'obbligo della ritenuta anche ai valori e utilità in natura, comporterà notevoli difficoltà per i sostituti d'imposta.

Il deputato Massimo Maria BERRUTI, con riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 1 dello schema di decreto, rileva che i compensi dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili venivano precedentemente considerati di collaborazione coordinata e continuativa, trattamento fiscale non sempre e non necessariamente più oneroso rispetto a quello ora proposto, in considerazione della possibilità di detrarre dai compensi stessi spese documentate di viaggio, vitto e alloggio effettuate fuori dal territorio comunale.

Con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, viene abolito il riferimento alle indennità di disoccupazione, ritenendosi le indennità sostitutive di reddito già tassate in via di principio. L'abolizione di tale previsione, peraltro, potrebbe rivelarsi pericolosa in quanto gli interessati potrebbero invocarla ai fini dell'esenzione.

Con riferimento all'articolo 2 lettera *a*) n. 2 dello schema di decreto, riguardante i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ritiene che sia inesatta ed ingiustificata l'assimilazione degli stessi ai redditi di

lavoro dipendente, essendo più corretta la loro classificazione tra i redditi di lavoro autonomo.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, ritiene che sarebbe opportuno ritoccare il limite — ormai da tempo non più rivalutato — di due milioni e 500 mila lire alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con riferimento al nuovo testo dell'articolo 48, comma 2 lettera *b*), ritiene vaga la nozione di sussidi occasionali, anche alla luce delle attuali coperture contributive obbligatorie.

Con riferimento alla lettera *d*) del suddetto comma ritiene che sarebbe giusto consentire una deduzione dal reddito anche ai lavoratori a cui non viene offerto alcun servizio di trasporto collettivo.

Con riferimento alla lettera *h*) del suddetto comma, rileva che sarebbe opportuno precisare che l'attestazione da parte del datore di lavoro debba essere effettuata sul certificato di sostituto d'imposta.

Con riferimento al comma 4 del novellato articolo 48, ritiene che esso non sia in linea con l'esigenza di semplificazione ed osserva, in merito alla lettera *c*), che sarebbe opportuno distinguere tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Con riferimento al comma 9 del novellato articolo 48 auspica un meccanismo di rivalutazione automatica ed integrale.

Per quanto riguarda l'articolo 4 dello schema di decreto, in materia di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rileva che appare esiguo l'importo della deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro.

Con riguardo all'articolo 5 dello schema di decreto, premesso che il comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi prevede attualmente l'esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, ritiene al-

quanto discutibile l'abrogazione di tale previsione, che si intenderebbe ora effettuare.

Sempre con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto, ritiene che sarebbe opportuno che la disposizione riguardante gli oneri deducibili di cui alla lettera *b*) venisse estesa anche ai lavoratori dipendenti non assoggettati a ritenuta alla fonte nonché ai lavoratori autonomi.

Con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente a fini contributivi, laddove si prevede l'esclusione dalla base imponibile dei proventi e delle indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, sottolinea l'opportunità di un miglior coordinamento con il testo unico delle imposte sui redditi.

Con riguardo all'articolo 7 dello schema, in materia di accertamento delle imposte sui redditi da lavoro dipendente, rileva l'opportunità di escludere totalmente da tassazione il reddito fondiario dell'abitazione principale; rileva, altresì, che il termine di otto giorni per la consegna ai richiedenti dei certificati dei sostituti d'imposta, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, è troppo breve. Inoltre, sembra inopportuno che sia stata soppressa l'attuale disciplina delle ritenute applicabile ai rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa per una sola parte dell'anno.

Osserva inoltre che il nuovo testo del quinto comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973 comporta per i professionisti l'obbligo di ritenuta non solo nei confronti dei propri dipendenti ma anche di chiunque effettui prestazioni oggettivamente rientranti nel dettato del nuovo articolo 48 del testo unico, circostanza che potrebbe concretamente determinare difficoltà agli operatori.

Con riferimento al nuovo testo dell'articolo 29, primo comma, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973, non comprende perché la pubblica amministrazione non possa calcolare direttamente l'imposta definitiva a

tassazione separata del proprio personale una volta che siano state riversate nelle anagrafi informatiche delle amministrazioni i dati relativi ai redditi complessivi percepiti dai contribuenti nel biennio precedente.

Rileva, infine, l'assurdità della disposizione di cui al comma 4 del nuovo testo dell'articolo 29, con la quale si modifica il meccanismo dell'acconto diretto da parte del contribuente, rendendo esattore al riguardo il datore di lavoro.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, osserva in linea generale che ancora una volta, come già in molti dei precedenti schemi di decreto, ci si trova in presenza di un provvedimento di carattere casistico, mentre, considerata la materia, sarebbe stato preferibile dettare una disciplina di carattere generale e di principio, rinviando il dettaglio alla normativa secondaria. Quanto al merito del provvedimento rileva che esso non affronta il problema, da tempo segnalato, dei giovani che effettuano prestazioni lavorative di collaborazione coordinata e continuativa, i quali, secondo la vigente disciplina, sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 19%, indipendentemente dal reddito effettivo conseguito in corso d'anno. Ciò comporta che qualora essi, come frequentemente avviene, non raggiungano il minimo imponibile, divengano creditori nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dovendo pertanto redigere la dichiarazione dei redditi ed aspettare poi, a distanza di anni, il conseguente rimborso. Con l'occasione sarebbe stato invece preferibile correggere tale iniquità, ad esempio consentendo il ricorso all'autodichiarazione degli interessati in sede di erogazione dei compensi per le predette collaborazioni.

Un'ulteriore questione concerne i cosiddetti transfrontalieri, nei cui confronti il provvedimento in esame comporterà una immediata riduzione delle retribuzioni nette. Benché si tratti di una situazione che era ormai divenuto necessario affrontare, stante gli indebiti vantaggi che l'attuale sistema consente di conseguire ai

lavoratori interessati nei confronti degli altri lavoratori operanti su territorio nazionale (ad esempio in materia di prestazioni sociali), sarebbe forse opportuno predisporre una modificazione più graduale.

Il senatore Renato ALBERTINI si limita in questa sede a formulare un rilievo di carattere generale riservandosi nel proseguo di far pervenire alla Commissione ulteriori considerazioni. Tale rilievo attiene alla constatazione che, mentre con il provvedimento relativo alle fusioni e scissioni societarie è stato ridotto il prelievo fiscale a carico delle imprese, con il presente schema di decreto si realizza un inasprimento a carico del lavoro dipendente, che viene a colpire — ad esempio considerando le nuove disposizioni sui compensi in natura ovvero sulle indennità — un ampio numero di lavoratori.

Il senatore Francesco Saverio BIASCO sottolinea, con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, ed in particolare alla questione della sottoscrizione di azioni di nuova emissione da parte dei dipendenti, che sarebbe più opportuna una nuova formulazione della lettera g) del medesimo comma 2, ove si precisasse che con il termine azioni debbano intendersi i titoli emessi da società facenti parte di uno stesso gruppo di appartenenza, ovvero da società consolidate in capo ad un medesimo soggetto giuridico, ovvero da società controllate e collegate ai sensi della vigente normativa civilistica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente, Salvatore BIASCO, dichiara chiusa la discussione generale, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Salvatore BIASCO, sulla base di intese con i rappresentanti dei

Gruppi in Commissione, comunica che nelle prossime due settimane, i lavori della Commissione saranno così articolati:

martedì 15 luglio, ore 20:

replica del relatore sullo schema di decreto recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente (il termine per il parere del relatore è per le ore 13 di mercoledì 16 luglio ed il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 17 del giorno successivo); al termine, inizio dell'esame dello schema di decreto sul riordino IVA e, al termine, audizioni informali sul medesimo provvedimento;

giovedì 17 luglio, ore 13.30 e ore 18:

seguito e chiusura della discussione generale sullo schema di decreto di riordino IVA;

martedì 22 luglio ore 20:

votazione del parere sullo schema di decreto recante norme sulla unificazione della base imponibile per lavoro dipendente; al termine replica del relatore sullo schema di decreto di riordino IVA (il termine per il parere del relatore è al termine della medesima seduta; il termine per gli emendamenti e le altre proposte di parere è per le ore 20 del giorno successivo);

giovedì 24 luglio, ore 13.30:

votazione del parere sullo schema di decreto di riordino IVA;

giovedì 24 luglio, ore 18:

relazione sullo schema di decreto in materia di rendite finanziarie.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.30.